

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1086-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La 1<sup>a</sup> Commissione permanente da tempo ha in esame (in sede referente) il disegno di legge n. 56 riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Commissione, proprio in occasione dell'esame del citato disegno di legge n. 56, si è trovata di fronte alla richiesta, sia della Amministrazione come delle organizzazioni sindacali, di introdurre altre norme intese a rendere più spedita l'attuazione della riforma come pure a correggere alcune sperequazioni che in sede di attuazione di essa si sono concretamente verificate.

Si è dunque formato, in seno alla Commissione, un Comitato ristretto che ha esaminato preliminarmente le questioni dinanzi illustrate.

Il Comitato ristretto ha già terminato i suoi lavori ed ha sottoposto all'esame della Commissione un nuovo testo che però non è stato da essa definitivamente licenziato. È da notare poi che, anche qualora il Senato lo avesse approvato entro la fine dell'anno ormai trascorso, difficilmente il provvedimento sarebbe stato definito dall'altro ramo del Parlamento entro il predetto anno.

Alcune norme però in esso contenute richiedono una applicazione immediata, pena il ripetersi di sperequazioni e ingiustizie nei confronti del personale interessato e pena un ulteriore disagio nell'organizzazione della Polizia di Stato, in un momento che esige una presenza pronta ed efficace nel Paese di tutte le forze dell'ordine.

Di qui la necessità del decreto-legge in esame, con riferimento al quale il Senato ha già riconosciuto esistenti i presupposti costituzionali dell'urgenza e della necessità. Esso introduce alcune norme, assicurandone l'immediata applicazione, già contenute

nel testo proposto dal citato Comitato ristretto.

Quanto al merito del provvedimento la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso una valutazione favorevole, proponendo alcuni emendamenti, in parte formali, in parte sostanziali.

Considerate anche le proposte di emendamento, vengono affrontati i seguenti problemi:

1) collocamento a riposo a domanda, con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico, e non più d'ufficio, come era fin qui previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, a decorrere dal 1° dicembre 1984, dei primi dirigenti valutati e non promossi che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica. In assenza di questa norma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza sarebbe costretta a collocare a riposo d'ufficio diversi funzionari in età non ancora avanzata e nella pienezza delle loro capacità operative.

L'emendamento proposto dalla Commissione, volto a sostituire l'articolo 1 del decreto-legge, precisa che le disposizioni così introdotte sostituiscono l'articolo 44 del decreto legislativo n. 335 del 1982, e ciò per evitare dubbi circa il mantenimento in vigore o meno della norma predetta;

2) previsione dell'istituto del richiamo in servizio dei sovrintendenti, assistenti ed agenti fino al sessantaduesimo anno di età nonchè elevazione da 58 a 60 anni del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio dei vice questori del ruolo ad esaurimento (già tenenti colonnelli).

Il richiamo, che rispetta la volontà degli interessati in quanto è prevista l'espressione della loro volontà, si rende opportuno

per garantire la presenza continua in servizio, data la particolarità e specificità del servizio stesso, di un determinato contingente di personale in tutti i ruoli. Esso è sempre temporaneo per un anno, e solamente in casi eccezionali per un massimo di due anni, cioè per il tempo ordinariamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti; non lede nemmeno aspettative di avanzamento in carriera da parte di altri in quanto i « richiamati » vengono collocati nei ruoli di avanzamento.

L'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 2 è inteso a chiarire che la norma tende a sostituire l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; viene altresì previsto che il richiamo stesso riguardi anche gli ispettori.

L'elevazione da 58 a 60 anni del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio dei vice questori del ruolo ad esaurimento elimina una grave sperequazione in quanto i suddetti funzionari costituiscono l'unica categoria ad essere collocata a riposo a tale età;

3) applicazione integrale della normativa dell'ex Corpo della guardia di pubblica sicurezza per il personale che ha scelto di essere inquadrato nei ruoli ad esaurimento. La legge n. 121 del 1981 e i decreti delegati riguardanti l'attuazione della riforma della Pubblica sicurezza, pur precisando che a coloro che sceglieranno di essere inquadrati nei ruoli ad esaurimento sarebbe stato applicato lo stato giuridico dell'ex Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non esplicitano l'applicazione nei loro confronti dello stato giuridico delle posizioni di « ausiliaria » e di « riserva ».

La normativa introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge intende proprio chiarire questa scelta fondamentale, anche se la Commissione propone che l'utilizzo di tali istituti non possa avvenire oltre al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte degli interessati e ciò per non trattenere in servizio detto personale fino ad una età

superiore rispetto a quella prevista per il ruolo ordinario;

4) viene demandata, in via provvisoria, ai sindacati della Polizia di Stato l'espressione dei pareri sui provvedimenti attuativi della legge di riforma e particolarmente sulle materie previste dall'articolo 85 della legge n. 121 del 1981.

Tale parere sarebbe di competenza del Consiglio nazionale di polizia, ma esso non è più in carica: non si è provveduto ad indire nuove elezioni in quanto è stato concordato che le elezioni per il rinnovo del Consiglio avvengano contemporaneamente a quelle per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione. L'assenza di un organismo che esprima tali pareri obbligatori bloccherebbe l'iter di diversi provvedimenti;

5) con la proposta di alcuni articoli aggiuntivi la Commissione intende dare modo all'Amministrazione della pubblica sicurezza di assumere, con procedure particolari abbreviate, personale che espliciti attività di pubblica sicurezza, attività tecnico-scientifica o tecnica, e di supporto amministrativo.

L'esigenza di assumere detto personale, anche con forme concorsuali abbreviate e decentrate, è data dalla necessità per l'Amministrazione della pubblica sicurezza di garantire servizi efficienti per combattere il terrorismo e la delinquenza, come pure per rispondere all'esigenza pressante di dare attuazione alla riforma.

Il testo di detti articoli aggiuntivi riproduce alcune norme già contenute nel testo proposto dalla Sottocommissione per il ricordato disegno di legge n. 56, secondo quanto concordato anche con i sindacati della Polizia di Stato.

La proposta della Commissione di collocare in un apposito, separato articolo il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge ha ragioni puramente sistematiche, atteso che il settimo comma del predetto articolo 2 non è omogeneo rispetto alle disposizioni che lo precedono, e

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che tale disarmonia viene in maggiore evidenza a seguito delle modifiche proposte allo stesso articolo.

L'articolo riguardante la copertura finanziaria che la Commissione propone di inserire quale ulteriore articolo aggiuntivo è conforme a quanto suggerito dalla 5ª Commissione permanente.

La proposta, infine, di inserire nel disegno di legge di conversione un apposito articolo riguardante l'entrata in vigore della legge, risponde alla *ratio* della facoltà, riconosciuta al legislatore, di ridurre la *vacatio legis*, stante l'urgenza sia del prov-

vedimento da convertire, che degli emendamenti.

A nome quindi della 1ª Commissione (Affari costituzionali), che si è espressa in parte all'unanimità ed in parte a maggioranza anche sulle proposte emendative, si auspica una sollecita approvazione del provvedimento in esame con la certezza di offrire così all'Amministrazione della pubblica sicurezza un nuovo strumento operativo che contribuirà all'efficienza ed alla migliore efficacia della sua attività.

PAVAN, relatore

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che nel decreto-legge, dopo l'articolo 4, venga introdotto il seguente nuovo articolo:

« All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del medesimo anno finanziario ».

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

## a) AL DISEGNO DI LEGGE

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:*

« Art. 2. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

## b) AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*All'articolo 1, sostituire il seguente:*

« Art. 1. - Con effetto dal 1° dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« I primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro 60 giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente, ovvero, se tale requisito sia già maturato alla data di entrata in vigore della presente norma, entro 60 giorni da questa ultima data.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente supe-

riore ed il connesso trattamento economico" ».

**Art. 2.**

*All'articolo 2, sostituire i seguenti:*

« Art. 2. - L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo».

« Art. 2-bis. - Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno d'età ».

### Art. 3.

*Al comma 2 sostituire il seguente:*

« 2. Al quinto comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 65° anno di età" ».

### Art. 4.

*Dopo le parole:* « dalle organizzazioni sindacali » *inserire le seguenti:* « del personale della Polizia di Stato ».

*Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti articoli aggiuntivi:*

« Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonché nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ».

« Art. 4-ter. - I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi, i posti da conferire.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, nel regolamento di cui

al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nel-

l'articolo 55, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ».

« Art. 4-*quater*. - All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si provvede a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario ».

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.



*Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.*

**Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° dicembre 1984 i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

2. La relativa domanda deve essere prodotta entro 60 giorni dal compimento dell'anzianità di 10 anni nella qualifica di primo dirigente.

3. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.

**Art. 2.**

1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

4. Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

7. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno d'età.

**Art. 3.**

1. Il secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato:

« Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico ».

2. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nel quinto comma sono soppresse le parole « per due anni ».

**Art. 4.**

Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'articolo 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

**Art. 5.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA —  
GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI